

SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2018



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO
Provincia di Brescia
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Numero 35 del 27-02-2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ "BOSCO" – ATEG06 – TRA LA DITTA "IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L." ED IL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO.

Nell'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Febbraio, convocato per le ore 18:00, presso la Sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno ai singoli, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

ZANNI GABRIELE	Sindaco	Presente
COSSANDI GIANMARCO	Vice Sindaco	Presente
CHIARI DIEGO	Assessore	Presente
VALLI NADIA	Assessore	Presente
COTELLI GIULIO	Assessore	Presente
PIANTONI ALESSANDRA	Assessore	Presente

Numero totale PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Assiste alla seduta il DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO GIUSEPPE GALLONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale in numero degli intervenuti, GABRIELE ZANNI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

con atto dirigenziale n. 566 del 18 febbraio 2013, il Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia ha approvato il progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) g06 del vigente Piano Provinciale Cave – Settore Sabbie e Ghiaie approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114, pubblicata sul B.U.R.L. 1° supplemento straordinario al n. 4 del 25 gennaio 2005, sito in località “Bosco” del Comune di Palazzolo sull'Oglio;

con successivo atto dirigenziale n. 4496 del 30 Settembre 2013, la stessa Provincia di Brescia ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia a favore della ditta F.I.M.E.T. S.p.A. in Comune di Palazzolo sull'Oglio, in località “Bosco” nell'A.T.E. g06, per un quantitativo medio annuo da cavare pari a mc 360.218 ed un volume complessivo pari a 450.272 sull'area contraddistinta ai mappali n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 149, 150, 224, 245, 287, 325, 326, 327, 328, 373 del Fg. 11 del Nuovo Catasto Terreni del Comune Censuario di Palazzolo sull'Oglio, con scadenza fissata per il 24 gennaio 2015;

in data 13 gennaio 2014 con atto a rogito del Segretario Comunale, n. 5620 di repertorio comunale, è stata quindi sottoscritta la Convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i., fra il Comune di Palazzolo sull'Oglio e la ditta F.I.M.E.T. S.p.A.;

la suddetta Autorizzazione della Provincia di Brescia di cui all'atto dirigenziale n. 4496 del 30 Settembre 2013, è stata ritirata dalla ditta F.I.M.E.T. S.p.A., presso la Provincia di Brescia, in data 22 gennaio 2014;

in data 28 gennaio 2014, al n. 2616 di protocollo, la ditta F.I.M.E.T. S.p.A. ha quindi presentato la “Denuncia di esercizio per attività estrattiva” ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, modificato dall'articolo 20 – comma 11 – del D. Lgs. N. 624/96, mentre con lettera registrata al protocollo comunale in data 14 febbraio 2014 al n. 4321, la Provincia di Brescia ha trasmesso la suddetta Autorizzazione al Comune di Palazzolo sull'Oglio;

Richiamato che a seguito della presentazione della sopra richiamata Denuncia di esercizio dell'attività estrattiva, sono state intraprese dai competenti uffici comunali le attività di controllo della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciata dalla Provincia di Brescia, di seguito riepilogate in sintesi:

a seguito di sopralluogo effettuato in data 23 aprile 2014, del quale ne veniva redatta apposita relazione in data 7 maggio 2014 – protocollo n. 14378, in considerazione delle difformità riscontrate rispetto alla citata autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con comunicazione del Responsabile del Settore Urbanistico in data 8 maggio 2014 – protocollo n. 14546, è stato avviato il procedimento per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, dando facoltà alla ditta F.I.M.E.T. S.p.A. di presentare eventuali memorie o controdeduzioni scritte entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima comunicazione, diffidando nel contempo la stessa ditta F.I.M.E.T. S.p.A. dal proseguire attività estrattive in difformità dalla Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia;

alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento la ditta F.I.M.E.T. S.p.A. non dava alcun riscontro, mentre in data 22 maggio 2014 veniva effettuato un nuovo sopralluogo;

in considerazione del fatto che dai sopralluoghi e dai rilievi topografici effettuati, era stato constatato che l'attività estrattiva era stata effettuata in difformità alla citata autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013, con provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistico in data 10 Luglio 2014 - protocollo n. 20250, veniva sospesa, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 8 Agosto 1998, n. 14, l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, di cui alla citata Autorizzazione della Provincia di Brescia n. 4496 del 30 Settembre 2013;

il suddetto provvedimento veniva notificato alla società F.I.M.E.T. S.p.A., in qualità di titolare

dell'Autorizzazione provinciale, in data 15 Luglio 2014 e alla Cava Bosco S.p.A., in qualità di proprietaria dell'area dell'ambito estrattivo, in data 16 Luglio 2014;

lo stesso provvedimento veniva trasmesso anche alla Provincia di Brescia ai sensi del già citato articolo 20 - comma 2 - della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, la quale con comunicazione del 29 luglio 2014 n. di protocollo 22071, avviava il relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 241;

con provvedimento n. 4939, emesso in data 12 agosto 2014, la Provincia di Brescia confermava l'atto di sospensione del 10 luglio 2014 – protocollo n. 20250, emesso da questo Comune e ne disponeva la durata fino all'approvazione del nuovo elaborato da trasmettersi da parte della ditta F.I.M.E.T. S.p.A. alla Provincia di Brescia e al Comune di Palazzolo sull'Oglio, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, corredato da relazione tecnica e computo metrico dei volumi, con individuazione del quantitativo di inerte ancora estraibile da mantenere presso la cava, in conformità al progetto autorizzato, ai fini del suo utilizzo per l'attuazione del recupero ambientale già previsto, nella misura necessaria alla ricostituzione del gradone asportato ed al riempimento dell'area ribassata a nord ovest;

la Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 4939 del 12 agosto 2014, disponeva nei confronti della ditta F.I.M.E.T. S.p.A. la presentazione di un nuovo elaborato di progetto finalizzato all'attuazione del recupero ambientale già previsto dall'autorizzazione n. 4496 del 30 settembre 2013, stabilendo altresì l'efficacia dell'atto di sospensione dell'attività estrattiva fino alla data di approvazione del progetto sopraccitato e riservandosi la facoltà di adozione di ulteriori eventuali atti a seguito delle risultanze dei provvedimenti avviati dal Comune e comunque connessi o collegati agli accertamenti presso la cava in questione;

la ditta F.I.M.E.T. S.p.A., con istanza presentata al Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 21 ottobre 2014, al n. 29223 di protocollo comunale e registrata al protocollo generale della Provincia di Brescia al n. 128452 del 22 ottobre 2014, presentava quindi domanda di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia autorizzata con il sopra richiamato atto dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 e dei connessi interventi di recupero ambientale, aventi scadenza il 24 gennaio 2015;

Ricordato altresì che:

tra le società Cava Bosco S.p.A. e F.I.M.E.T. S.p.A., erano stati stipulati, relativamente al ramo di azienda:

a) contratto d'affitto in data 1 dicembre 2008, autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine, Rep. 57.330/8.454, registrato a Bergamo il 3 dicembre 2008 al n. 19975 serie 1T;

b) risoluzione di detto contratto di affitto e nuovo contratto d'affitto in data 30 novembre 2010, autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine, Rep. 62.255/10.464, registrato a Bergamo il 2 dicembre 2010 al n. 6743 serie 1T;

c) risoluzione del contratto di affitto stipulato in data 30 novembre 2010 e nuovo contratto d'affitto in data 19 maggio 2014, autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine, Rep. 69.945/13.334, registrato a Bergamo il 20 maggio 2014 al n. 5653 serie 1T;

in data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Brescia ha dichiarato il Fallimento della società F.I.M.E.T. S.p.A. (Reg. Fall. n. 18/2015);

il Curatore Fallimentare, dott. Midolo Stefano, ha comunicato alla società Cava Bosco S.p.A. il recesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79 della Legge Fallimentare, dal contratto di affitto stipulato in data 19 maggio 2014, autenticato dal Notaio Andrea Ciniglia di Dalmine, sopra meglio indicato;

la società Cava Bosco S.p.A. è stata reintegrata nel possesso del ramo di azienda avente ad oggetto la coltivazione del giacimento, intesa come escavazione ed estrazione di sabbia e ghiaia sui terreni siti nel Comune di Palosco (provincia di Bergamo) e nel Comune di Palazzolo sull'Oglio, di cui al citato contratto di affitto di ramo di azienda in data 19 maggio 2014;

in data 16 marzo 2017, con atto a rogito del Notaio Dott. Tucci Marco n. 15548 di repertorio, registrato a Bergamo il 20 marzo 2017 al n. 10460/S1T, Cava Bosco S.p.A. ha venduto all'Impresa Milesi Geom.

Sergio S.r.l. la piena proprietà dei terreni in Comune di Palazzolo sull'Oglio identificati al Catasto Terreni al Foglio 11 con i mappali numeri 1-2-3-5-6-7-8-9-10-13-149-150-224-245-287-325-326-327-328-373;

l'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38, in vigore dal 27 novembre 2015 ha introdotto modifiche alla legge regionale 8 agosto 1998 n. 14, prorogando di tre anni i piani cave scaduti;

in data 27 settembre 2017 si è tenuto presso la Provincia di Brescia un tavolo tecnico tra la stessa Provincia – Settore Ambiente – Ufficio Cave e Ufficio Rifiuti, il Comune di Palazzolo sull'Oglio e lo Studio tecnico Lithos, incaricato all'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., convocato per la discussione del recupero ambientale dell'area di cava;

a seguito di tale tavolo tecnico, in data 19 ottobre 2017 è stato effettuato dal Responsabile del Settore Urbanistico e dalla Polizia Locale un sopralluogo presso lo stesso Ambito estrattivo in oggetto, quale ulteriore approfondimento e verifica rispetto ai sopralluoghi effettuati nell'anno 2014, dai quali ne era scaturito il provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva n. 4939 del 12 agosto 2014, sopralluogo di cui ne è stato redatto il relativo verbale in data 27 ottobre 2017 - protocollo n. 32436;

con istanza presentata alla Provincia di Brescia in data 24 ottobre 2017 e registrata al protocollo provinciale al n. 137120, l'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'articolo 12 - comma 4 - della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 s.m.i., di subentrare all'autorizzazione rilasciata in capo alla F.I.M.E.T. S.p.A. con atto dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 e la contestuale proroga della scadenza del provvedimento autorizzativo di riferimento;

con atto dirigenziale n. 261/2018 del 24 gennaio 2018, il Direttore del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia ha autorizzato la volturazione e la proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 4496 del 30 settembre 2013 relativa all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" del Comune di Palazzolo sull'Oglio, a favore dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., con contestuale variante progettuale al piano di recupero nell'A.T.E. n. g06, subordinando l'efficacia di detto provvedimento alla sottoscrizione della convenzione tra la stessa Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio;

Considerato che:

il materiale oggetto della coltivazione di cava dell'Ambito estrattivo in oggetto è costituito da ghiaia e sabbia;

la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i. prevede all'articolo 15 – comma 1 – che “Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale tra il richiedente ed il Comune

con successiva Delibera di Giunta Regionale 24 giugno 1999 n. 6/43831, è stato approvato lo schema tipo di tale convenzione, riportato nell'Allegato A del medesimo provvedimento;

Visto lo schema di Convenzione allo scopo predisposta dal Settore Urbanistico – servizio Ecologia del Comune, con i contenuti prescritti dal sopra richiamato articolo 15 – comma 1 – della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i., relativo al completamento dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" A.T.E. g06 comprensiva del ripristino ambientale ed evidenziato in merito che:

l'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. è a conoscenza dei contenziosi, che restano impregiudicati, in essere tra il Comune di Palazzolo sull'Oglio e le società Cava Bosco S.p.A. (Tribunale di Brescia n. R.G. 3870/2015), FIN.IGEA (Tribunale di Brescia n. R.G. 4325/2015) e della domanda di ammissione al passivo del fallimento della società F.I.M.E.T. S.p.A. presentata sempre dal Comune di Palazzolo sull'Oglio;

oggetto della convenzione il cui schema viene approvato con il presente atto, è rappresentato dall'estrazione dei circa 98.900 mc di sabbie e ghiaia (residui dalle escavazioni effettuate dalla F.I.M.E.T. S.p.A. in virtù di quanto alla stessa autorizzato) su una superficie complessiva di circa

126.745 metri quadrati, da sviluppare nel comparto sud dell'A.T.E. g06, in località "Bosco", ricadente nel territorio comunale di Palazzolo sull'Oglio, previsto nel Piano Provinciale Cave – Settore Sabbie e Ghiaie, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114, pubblicata sul B.U.R.L. 1^ Supplemento Straordinario al n. 4 del 25 gennaio 2005;

il previsto recupero ambientale delle aree di cui trattasi prevede la parziale ricostruzione della morfologia originariamente prevista per i gradoni della cava, secondo quanto indicato nel progetto di variante presentato in data 24 ottobre 2017 alla Provincia di Brescia, dall'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., che prevede la ricostruzione della morfologia autorizzata, mediante l'impiego del materiale sabbioso ghiaioso ancora presente nell'ambito estrattivo;

una volta raggiunti gli obbiettivi di estrazione di sabbia e ghiaia previsti dal Piano Cave per l'ATEg06 in oggetto, o contestualmente all'esecuzione dei lavori necessari al loro raggiungimento, in conformità con le previsioni contenute nel vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, l'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio, potranno definire i contenuti del progetto di riqualificazione morfologica e funzionale delle aree di cui trattasi al termine dell'escavazione, che potrà essere realizzato solo previa approvazione del Comune, di un piano attuativo convenzionato, come disciplinato dall'articolo 66 delle NTA del Piano delle Regole della Variante generale al PGT vigente;

l'attività di escavazione del materiale residuo è subordinata, al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi già presenti all'interno dell'A.T.E. n. g06, ovvero, l'attività di scavo del materiale residuo e le attività di recupero delle terre utilizzate per riempire l'escavazione non autorizzata effettuata dalla F.I.M.E.T. S.p.A., devono svolgersi contestualmente;

in particolare i lavori di escavazione dei primi 50.000 mc di sabbia e ghiaia presenti in posto, potranno essere estratti a partire dall'efficacia della autorizzazione al subentro da parte dell'Ufficio Cave della Provincia di Brescia, mentre gli altri 48.900 mc potranno essere scavati solo dopo che saranno stati avviati gli interventi di trattamento in sito dei rifiuti (terre e rocce) utilizzati dalla F.I.M.E.T. S.p.A. per riempire lo scavo non autorizzato;

per tali interventi l'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., con istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 7 febbraio 2018 – protocollo comunale n. 4223 del 8 febbraio 2018, ha già richiesto alla competente Provincia di Brescia le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ivi compresa l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5, registrata al protocollo comunale in data 8 febbraio 2018 al n. 4216;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione dello schema di Convenzione predisposto dal Settore Urbanistico – servizio Ecologia del Comune, con i contenuti prescritti dal sopra richiamato articolo 15 – comma 1 – della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i., relativo all'autorizzazione all'attività estrattiva in località "Bosco" A.T.E. g06 comprensiva del ripristino ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brescia con Atto Dirigenziale n. 261/2018 del 24 gennaio 2018 avente ad oggetto "Ditta Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. Volturazione e proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 4496 del 30.09.2013 relativa all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), a favore dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., con contestuale variante progettuale al piano di recupero A.T.E. n. g06";

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in esame, espresso dal Responsabile del Settore Urbanistico Arch. Giovanni Piccitto, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame, dal Dirigente dell'Area Finanziaria – Affari Generali / Vice Segretario Dott. Giuseppe Gallone, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 267/2000;

Visti:

la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i.;

la Delibera di Giunta Regionale 24 giugno 1999 n. 6/43831;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità dei presenti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 – comma 1 – della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e s.m.i., con la ditta Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., relativa all'autorizzazione all'attività estrattiva in località "Bosco" A.T.E. g06 comprensiva del ripristino ambientale, rilasciata dalla Provincia di Brescia con atto dirigenziale n. 261/2018 del 24 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Ditta Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l. Volturazione e proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 4496 del 30.09.2013 relativa all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" del Comune di Palazzolo sull'Oglio (BS), a favore dell'Impresa Milesi Geom. Sergio S.r.l., con contestuale variante progettuale al piano di recupero A.T.E. n. g06*";
3. di autorizzare il Responsabile del Settore Urbanistico alla sottoscrizione della Convenzione;
4. di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**II SINDACO
GABRIELE ZANNI**

**II DIRIGENTE/VICE SEGRETARIO
GIUSEPPE GALLONE**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[] La Deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate.